

## La protezione dei legami familiari in caso di violenza domestica

Eugenia Nardone

**Abstract** – *The paper analyses the subject of the disastrous effect of domestic violence on family relationships, in particular when the violence results in the murder of a parent through the other one. The article presents the legal remedies may be put in place in order to protect the child and his identity, moving from the institutes provided by the legislature and then examining the jurisprudence both of Italian Supreme Court and of the Constitutional Court, in this case with a specific focus to the decision n. 183 of 28 September 2023.*

**Riassunto** – *Il contributo analizza il tema del devastante impatto della violenza domestica sulle relazioni familiari, in special modo quando la violenza sfocia nell'uccisione di un genitore per mano dell'altro. L'articolo passa, così, in rassegna i rimedi che il diritto minorile può mettere in atto a protezione del minore e della sua identità, muovendo dagli istituti di creazione legislativa e poi esaminando la giurisprudenza sia di Cassazione che della Corte Costituzionale, in tal caso con specifico riferimento alla sentenza del 28 settembre 2023, n. 183.*

**Keywords** – domestic violence, adoption, custody, identity, family of origin

**Parole chiave** – violenza domestica, adozione, affidamento, identità, famiglia d'origine

**Eugenia Nardone** ha conseguito il titolo di Dottoressa di ricerca in Diritto privato, lavoro e tradizioni giuridiche europee all'Università di Pisa con una tesi sul tema del *peer-to-peer lending* (prestito al consumo concesso da privati e intermediato da piattaforme digitali) ed è Avvocata del foro di Rovigo. Si occupa, in particolare, di accesso al credito, *data-protection* e diritto di famiglia. Ha da poco pubblicato *Tra sistema e funzione: riflessioni in materia di sovraindebitamento a partire da Corte Cost. 65/2022* (in “Rivista di Diritto Bancario”, 2023) e *L'ufficio per il processo nella giustizia familiare e minorile: dati acquisiti e nuove urgenze di riflessione* (in “L'Osservatorio sul diritto di famiglia”, 2023). Nel 2023 ha concluso un *master* di formazione come *Data Protection Officer*.

### 1. Considerazioni preliminari

La violenza domestica colpisce i minori in vari e troppi modi: può verificarsi se siano diretti destinatari, che siano costretti ad assistervi, o che, ancora, abbiano a patire le conseguenze permanenti di quella violenza estrema che sfocia nell'uccisione di un loro genitore, in particolare della madre nei tanti casi di femminicidio. Quando l'uccisore è l'altro genitore, il minore è orfano “due volte”<sup>1</sup>, poiché perde sia il genitore assassinato sia il genitore assassino che, se non si toglie la vita, sarà inevitabilmente investito dal procedimento penale e condannato a pena detentiva.

<sup>1</sup> Cfr., in questo stesso fascicolo, lo scritto di A. Thiene, F. Zanovello, *Le sfide della Convenzione di Istanbul nel contrasto alla violenza di genere*, nota 44.

A fronte di scenari siffatti, l'obiettivo della tutela del minore richiede l'attivazione di rimedi sia di tipo psicologico e terapeutico sia di natura legale. Può essere necessario, infatti, ricollocare il minore in un luogo sicuro come anche riassegnare l'esercizio della responsabilità genitoriale e con essa i relativi doveri di cura. Soprattutto in caso di uccisione di un genitore per mano dell'altro, mentre è inevitabile la ridefinizione della mappa delle relazioni giuridiche del minore, diviene, altresì, urgente individuare quali siano i restanti legami familiari da proteggere. L'obiettivo è duplice, trattandosi sia di alleviare il trauma subito dal minore sia di garantire anche all'orfano "speciale"<sup>2</sup> il diritto di crescere nella propria famiglia.

È, infatti, un presupposto giuridico acquisito quello per cui il diritto ad una famiglia sia *in primis* diritto alla *propria* famiglia naturale, come proclamato sin dall'art. 1, co. 1, della L. 4 maggio 1983 n. 184. La pregnanza di questo diritto<sup>3</sup>, "finale e personalissimo"<sup>4</sup>, rende talvolta insoddisfacente l'alternativa tra affidamento e adozione<sup>5</sup> e richiede la creazione di istituti più flessibili o un'interpretazione evolutiva di quelli esistenti.

"A seconda del grado di criticità della situazione"<sup>6</sup>, i rimedi di fonte legale possono consistere: nell'intervento dei servizi sociali a supporto di tutto il nucleo familiare; nell'affidamento familiare, laddove le difficoltà siano più gravi ma comunque temporanee; nella dichiarazione di adottabilità del minore abbandonato, con conseguente affidamento preadottivo, e, infine, nell'adozione piena, quando sia da escludersi il rientro nella famiglia d'origine.

Vi sono, però, anche altre alternative percorribili. Da un lato, a partire dall'adozione in casi particolari di cui all'art. 44, lett. d), L. n. 184/1983, la giurisprudenza ha creato la ben nota adozione mite, con la quale il minore in stato di cd. "semiabbandono permanente"<sup>7</sup>, rispetto al quale è giuridicamente impossibile disporre l'affidamento preadottivo, può essere adottato al di fuori della disciplina dell'adozione piena e, quindi, senza recisione dei legami giuridici con la famiglia d'origine. Dall'altro lato, si registrano pronunce che attenuano gli effetti dell'adozione piena permettendo al minore di conservare rapporti sia pure solo di fatto con la famiglia naturale (cd. adozione aperta).

<sup>2</sup> Secondo la definizione impiegata da A. C. Baldry, *Orfani speciali. Chi sono, dove sono, con chi sono. Conseguenze psico-sociali su figlie e figli del femminicidio*, Milano, FrancoAngeli, 2017.

<sup>3</sup> A cui, con modifica apportata con L. 28 marzo 2001, n. 149, è intitolata la stessa L. n. 184/1983, prima nominata "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento". Cfr. anche art. 315-*bis* c.c., art. 30 Cost., artt. 3 § 1, 7 e 8 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (New York, 20 novembre 1989).

<sup>4</sup> Come si legge in Cass. Civ., Sez. I, 4 novembre 2019, n. 28257, con nota di A. Thiene, *La Cassazione difende con fermezza il diritto dei bambini di crescere nella propria famiglia*, in "Nuova giurisprudenza civile commentata", 3, 2020, pp. 636 ss.

<sup>5</sup> A. Thiene, *Gli affidamenti*, in A. Cordiano e R. Senigaglia (a cura di), *Diritto civile minorile*, II ed., Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2024, p. 351.

<sup>6</sup> E. Battelli, *Il diritto del minore alla famiglia tra adottabilità e adozione, alla luce della giurisprudenza CEDU*, in "Diritto di famiglia e delle persone", 2, 2021, p. 840.

<sup>7</sup> Che si configura quando "la famiglia del minore è più o meno insufficiente rispetto ai suoi bisogni, ma ha un ruolo attivo e positivo, che non è opportuno venga cancellato totalmente. Nello stesso tempo, non vi è alcuna ragionevole possibilità di prevedere un miglioramento delle capacità della famiglia, tale da renderla idonea a svolgere il suo compito educativo in modo sufficiente, magari con aiuto esterno curato dai servizi sociali", come scrive S. Caffarena, *L'adozione "mite" e il "semiabbandono": problemi e prospettive*, in "Famiglia e diritto", 4, 2009, pp. 393 ss., commentando Trib. Min. Bari, 7 maggio 2008.

La pluralità degli istituti è funzionale a contemperare il diritto del minore a crescere nella propria famiglia con la necessità di ricorrere al rimedio più opportuno alle incapacità dei genitori, temporanee, parziali o, invece, irrimediabili in tempi rispondenti alle esigenze del minore.

La costante difficoltà di tale bilanciamento si accresce ove il minore sia stato vittima di crimini domestici, il cui effetto di disgregazione delle relazioni familiari, indiscutibile in caso di uccisione del genitore (e, finanche, suicidio dell'assassino stesso), rende ancor più complesso individuare i *best interests of the child*<sup>8</sup>.

## 2. Le relazioni familiari nell'emergenza: il nuovo art. 403 c.c.

L'obiettivo della tutela del minore vittima di violenza può giustificare la sospensione in chiave cautelare di alcune delle relazioni familiari che lo coinvolgono.

Nello specifico, quando un componente del nucleo familiare pone in essere una condotta violenta o abusante verso un convivente, l'autorità giudiziaria ha a disposizione gli ordini di protezione, oggi disciplinati, oltre che dal codice civile<sup>9</sup>, dagli artt. 473-bis.69 c.p.c. e 473-bis.70 c.p.c., aggiunti nel contesto della "Riforma Cartabia" dal D.Lgs 10 ottobre 2022, n. 149, attuativo della Legge delega 26 novembre 2021, n. 206.<sup>10</sup> In particolare, a norma dell'art. 473-bis.69, co. 2, c.p.c., gli ordini di protezione, tra i quali si annovera, *in primis*, l'allontanamento dall'abitazione del soggetto abusante, sono adottabili anche dal tribunale per i minorenni nei giudizi sulla responsabilità genitoriale, così configurandosi come alternativa all'allontanamento del minore dalla casa familiare, il più "drastico e incisivo"<sup>11</sup> dei provvedimenti ex art. 333 c.c.

Solo in situazioni di emergenza, l'allontanamento del minore dalla casa familiare può essere disposto da un'autorità pubblica diversa da quella giudiziaria secondo il dettato dell'art. 403

---

<sup>8</sup> Cfr. E. Lamarque, *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, FrancoAngeli, Milano, 2016; Ead., *Pesare le parole. Il principio dei best interests of the child come principio del miglior interesse del minore*, in "Famiglia e diritto", 4, 2023, pp. 365 ss.; L. Lenti, *Diritto di famiglia e servizi sociali*, Giappichelli, Torino, 2023, pp. 301-303.

<sup>9</sup> Artt. 342-bis e 342-ter c.c.

<sup>10</sup> Sugli ordini di protezione cfr. in questo volume il contributo di A. Nascosi, *La tutela delle vittime di violenza domestica o di genere nel processo civile*. In particolare, l'A. (v. nota 28) precisa che, mentre la disposizione dell'art. 736-bis c.p.c. è stata espressamente abrogata dall'art. 3, co. 49, lett. a), del D.Lgs. n. 149/2022, gli artt. 342-bis e 343-ter c.c., pur essendo ancora formalmente vigenti, devono ritenersi assoggettati ad abrogazione implicita "dal momento che i nuovi artt. 473-bis.69 ss. c.p.c. governano ora l'intera materia".

<sup>11</sup> Cfr. L. Lenti, *Diritto di famiglia e servizi sociali*, cit., p. 311.

c.c.<sup>12</sup>. Anche tale norma è stata oggetto di riscrittura, direttamente per mezzo della Legge delega n. 206/2021 (art. 1, co. 27<sup>13</sup>), con l'aggiunta di sei ulteriori commi di contenuto procedurale e la riformulazione dei presupposti applicativi previsti dal primo comma.

Nel dettaglio, il novellatore, lasciandosi alle spalle l'originario linguaggio "dickensiano"<sup>14</sup>, ammette ora l'intervento della pubblica autorità (gli organi di polizia e i servizi sociali) quando il minore è "moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere".

Evidente è la rilevanza della disposizione ai fini del discorso qui svolto: con l'espreso riferimento all'ambiente familiare, il legislatore prende atto di come l'esigenza di ricollocazione del minore sia spesso conseguenza di violenze domestiche dirette o assistite. A tal proposito, si è osservato come il nuovo art. 403 c.c. sembri superare le istanze pubblicistiche che originariamente connotavano la disposizione<sup>15</sup> e appaia ora ispirato da una precisa finalità di protezione del minore "tutelato contro aggressioni provenienti dalla famiglia [...] nell'ottica di garantirne in modo completo un equilibrato sviluppo ed una crescita personale"<sup>16</sup>.

<sup>12</sup> A. Thiene, *Giudici e servizi sociali al crocevia: il legislatore riscrive l'art. 403 c.c.*, in "Nuove leggi civili commentate", 2, 2022, pp. 309 ss.; A. Cordiano, *I provvedimenti urgenti a tutela del minore in difficoltà*, in "Nuove leggi civili commentate", 4-5, 2023, pp. 863 ss.; Ead., *La riforma N. 206 del 2021 sui provvedimenti minorili urgenti: alcuni approdi e altre criticità*, in "Diritto di famiglia e delle persone", 2, 2022, pp. 811 ss.; F. Tommaseo, *La nuova giustizia familiare: le norme di legge ordinaria previste dalla riforma*, in "Famiglia e diritto", 4, 2022, pp. 422 ss.; E. La Rosa, *Le misure di protezione del minore in difficoltà*, in A. Cordiano e R. Senigaglia (a cura di), *Diritto civile minorile*, cit., pp. 307 ss.; L. Lenti, *Diritto di famiglia e servizi sociali*, cit., pp. 302 ss.; M. Bianca, *Osservazioni sulla proposta di modifica dell'art. 403 c.c. del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori A.C. 4299*, in <https://www.giudicedonna.it>, 2/3, 2017 (consultato in data 17 gennaio 2024); L. Villa, G. Cascone, *Il nuovo articolo 403 c.c.: una prima lettura*, in <https://www.dirittogiustiziaecostituzione.it>, 7 marzo 2022 (consultato in data 17 gennaio 2024); G. Sapi, *Il nuovo articolo 403 del codice civile*, in R. Giordano e A. Simeone (a cura di), *Riforma del processo per le persone, i minorenni e le famiglie*, Milano, Giuffrè, 2022, pp. 201 ss.; R. Masoni, *Intervento della pubblica autorità sui minori*, in R. Masoni (a cura di), *Commentario sistematico al nuovo processo civile*, Milano, Giuffrè, 2023, pp. 795 ss.

<sup>13</sup> Applicabile ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (24 dicembre 2021) e, quindi, a partire dal 22 giugno 2022.

<sup>14</sup> A. Thiene, *Giudici e servizi sociali al crocevia: il legislatore riscrive l'art. 403 c.c.*, cit., p. 317. Nel testo originario dell'art. 403 c.c. l'allontanamento del minore era praticabile "quando il minore [era] moralmente o materialmente abbandonato o [era] allevato in ambienti insalubri o pericolosi, o da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui".

<sup>15</sup> In continuità con il suo antecedente, ossia l'art. 21 Regio Decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, "Testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia".

<sup>16</sup> R. Masoni, *Intervento della pubblica autorità sui minori*, cit., p. 803.

Nello stesso senso, è rilevante come il neo-introdotta comma 2 espressamente ammetta l'allontanamento anche da un solo genitore<sup>17</sup>. Ciò significa che l'art. 403 c.c. può trovare applicazione anche nel caso del padre maltrattante la cui condotta renda necessario il collocamento protetto del minore insieme alla madre<sup>18</sup>.

Ciò detto quanto ai presupposti, sul piano procedurale, la pubblica autorità che ha disposto l'allontanamento del minore deve informarne il pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minore ha la residenza abituale, prima mediante immediato avviso orale e, successivamente (ma entro le ventiquattro ore dal collocamento del minore in sicurezza<sup>19</sup>), trasmettendo il provvedimento unitamente alla documentazione utile e a una sintetica<sup>20</sup> relazione. Se non dispone la revoca della misura, il p.m. è tenuto a richiedere (nelle settantadue ore successive alla ricezione degli atti) al tribunale la convalida dell'allontanamento. Si apre, così, un'ulteriore fase di competenza giurisdizionale: nelle seguenti quarantotto ore il tribunale deciderà se revocare o convalidare allo stato il provvedimento ma, in tale ultimo caso, disporrà, nel termine di quindici giorni, apposita udienza per l'instaurazione del contraddittorio con i genitori o con il genitore<sup>21</sup> da cui il minore è stato allontanato e, se possibile in relazione all'età, per l'ascolto del minore stesso, ascolto a cui il giudice procede direttamente e, se necessario, con l'ausilio di un esperto<sup>22</sup>. Condotta l'udienza e svolta l'istruttoria, il tribunale deciderà se confermare, modificare, revocare la misura e se disporre la prosecuzione del procedimento per l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c.

<sup>17</sup> Tuttavia, la sussistenza di circostanze tali da giustificare l'allontanamento congiunto genitore-minore, secondo alcuni commentatori (cfr. L. Villa, G. Cascone, *Il nuovo articolo 403 c.c.: una prima lettura*, cit.), poteva rientrare nel campo di applicazione dell'art. 403 c.c. già nella sua versione originaria, non quale forma di abbandono del minore ma, comunque, in quanto esposizione del minore a una situazione gravemente pregiudizievole per lo sviluppo psico-fisico del minore.

<sup>18</sup> Cfr. A. Thiene, *Giudici e servizi sociali al crocevia: il legislatore riscrive l'art. 403 c.c.*, cit., p. 324; L. Villa, G. Cascone, *Il nuovo articolo 403 c.c.: una prima lettura*, cit. Altra dottrina (A. Cordiano, *I provvedimenti urgenti a tutela del minore in difficoltà*, cit., p. 866) pone in dubbio che l'art. 403 c.c. si applichi anche al caso in cui sia un genitore – nell'ipotesi la madre vittima di violenza – a rivolgersi volontariamente a una casa-famiglia o a un centro antiviolenza rilevando una possibile incompatibilità tra l'iter dell'art. 403 c.c. e le scansioni procedurali di cui agli artt. 473-bis.40-473-bis.46 c.p.c., ossia della Sezione II, Capo III, Tit. IV-bis, Libro II del codice procedurale, dedicata alla violenza domestica o di genere nell'ambito del procedimento in materia di persone, minorenni e famiglia introdotto con la "Riforma Cartabia".

<sup>19</sup> Tutti i termini sono a pena di inefficacia ex art. 403, co. 7, c.c.

<sup>20</sup> Sulla sinteticità della relazione, cfr., in senso critico, A. Thiene, *Giudici e servizi sociali al crocevia: il legislatore riscrive l'art. 403 c.c.*, cit., p. 326, anche perché, a fronte di un'istruzione unicamente documentale e sommaria, è difficile ipotizzare che il p.m. eserciti la sua facoltà di revoca del provvedimento, come nota A. Cordiano, *La riforma N. 206 del 2021 sui provvedimenti minorili urgenti: alcuni approdi e altre criticità*, cit., p. 831.

<sup>21</sup> O la persona esercente la responsabilità genitoriale.

<sup>22</sup> Cfr. però A. Cordiano, *La riforma N. 206 del 2021 sui provvedimenti minorili urgenti: alcuni approdi e altre criticità*, cit., p. 832, ove l'A. manifesta incertezza per l'ascolto diretto del minore a opera del giudice "sia perché condotto dal giudice relatore in composizione monocratica, sia perché [...] ancora non è chiara la funzione e la potenzialità (di ciò che rimarrà) dei giudici onorari [...]. Si attende, quindi, il riordino complessivo delle disposizioni in materia di ascolto del minore e la precisa costituzione dell'ufficio del processo in seno ai giudici minorili rispetto alle funzioni che verranno assegnate ai magistrati onorari". Sul tema, sia consentito il rinvio anche a E. Nardone,

Tale corredo di garanzie procedurali permette – oltre che di assicurare ai genitori il diritto di difesa – di rafforzare il diritto del minore a crescere nella propria famiglia<sup>23</sup>, riconducendo gli interventi di allontanamento del bambino in una cornice di stretto diritto e limitando il rischio di provvedimenti immotivati<sup>24</sup>.

In questo senso, rileva la previsione del comma 1, che richiede la sussistenza di una “emergenza di provvedere”, ossia di una situazione non solo urgente, cioè tale da richiedere una gestione prioritaria<sup>25</sup>, ma anche tale da non permettere la segnalazione all’autorità giudiziaria<sup>26</sup>.

Al fine di tutelare al meglio le relazioni familiari del minore, però, il novellatore<sup>27</sup> avrebbe dovuto accogliere l’indicazione contenuta nella proposta di legge A.C. 4299<sup>28</sup> e prevedere che i servizi sociali abbiano a “valutare in via prioritaria la possibilità di collocare il bambino presso i parenti entro il quarto grado” di accertata idoneità e aventi con lui rapporti significativi, così assicurando la continuità affettiva tra il minore allontanato e le sue figure di riferimento.

Non è sufficiente, infatti, a garantire il diritto del minore a crescere nella propria famiglia la previsione di cui all’ultimo comma dell’art. 403 c.c., che qualifica la collocazione in comunità quale “ipotesi residuale da applicare in ragione dell’accertata esclusione di possibili soluzioni alternative”. La considerazione della comunità di tipo familiare quale *extrema ratio*, se conferma la diffidenza del legislatore verso questo tipo di misura<sup>29</sup>, vale ad accordare priorità alla permanenza del minore nel nucleo originario solo se messa in rapporto con l’art. 2, co. 3-bis, L. n. 184/1983<sup>30</sup>, a norma del quale i provvedimenti di affidamento presso strutture o comunità pubbliche o private devono indicare le ragioni per le quali non si può procedere ad affidamento ad una famiglia<sup>31</sup>.

*L’ufficio per il processo nella giustizia familiare e minorile: dati acquisiti e nuove urgenze di riflessione*, in “L’Osservatorio sul diritto di famiglia”, 2, 2023, pp. 13 ss.

<sup>23</sup> M. Rizzuti, *Dall’adozione mite all’adozione piena ma aperta?*, in “Famiglia e diritto”, 5, 2023, p. 405, nota 9.

<sup>24</sup> Valga ricordare Cass. Civ., Sez. III, 16 ottobre 2015, n. 20928 con nota di S. Verzano, in S. Verzano (a cura di), *Massimario della pubblica amministrazione*, in “Responsabilità civile e previdenza”, 1, 2016, pp. 297 ss., che ha ritenuto l’ente comunale responsabile ex art. 2049 c.c. poiché “a causa della condotta imperita degli addetti ai servizi sociali veniva emessa un’ordinanza ex art. 403 c.c. che comportava l’allontanamento dalla famiglia di un minore per sospetti abusi sessuali perpetrati dal padre convivente, successivamente rivelatisi infondati”.

<sup>25</sup> Cfr. L. Villa, G. Cascone, *Il nuovo articolo 403 c.c.: una prima lettura*, cit.

<sup>26</sup> “Le misure non sono giustificate quando la situazione cui si vorrebbe porre rimedio presenta un certo grado di cronicità, di durata nel tempo, qualunque sia la gravità delle circostanze, e non si registrano fatti nuovi che vi incidano in modo significativo: in tal caso, infatti, manca un grado sufficiente di urgenza” (L. Lenti, *Diritto di famiglia e servizi sociali*, cit., p. 319).

<sup>27</sup> Cfr. A. Thiene, *Giudici e servizi sociali al crocevia: il legislatore riscrive l’art. 403 c.c.*, cit., p. 325; R. Masoni, *Intervento della pubblica autorità sui minori*, cit., p. 803.

<sup>28</sup> Su cui cfr. M. Bianca, *Osservazioni sulla proposta di modifica dell’art. 403 c.c. del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori A.C. 4299*, cit.

<sup>29</sup> A. Thiene, *Giudici e servizi sociali al crocevia: il legislatore riscrive l’art. 403 c.c.*, cit., p. 329.

<sup>30</sup> Introdotto con L. 29 luglio 2020, n. 107, istitutiva di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse con le comunità di tipo familiare. Cfr. A. Thiene, *Famiglie vulnerabili e allontanamento dei bambini. Note a margine della Legge 29 luglio 2020, n. 107 in attesa di una riforma necessaria*, in “Nuove leggi civili commentate”, 1, 2021, pp. 33 ss.

<sup>31</sup> Si inserisce tra le due alternative l’affido ad altra famiglia, con il problema però di capire se trattasi di strumento non solo incentivato ma anche realmente supportato o se, invece, le risorse per l’affido “potrebbero essere

Si è inteso, infine, come l'intervento ex art. 403 c.c. possa condurre, per valutazione del tribunale per i minorenni, all'apertura di un procedimento sulla responsabilità genitoriale e, quindi, a una dichiarazione di adottabilità del minore.

L'obiettivo della preservazione dei legami familiari richiede, allora, una valutazione rigorosa sullo stato di abbandono ai fini dell'adozione, che non coincide con la nozione di abbandono di cui all'art. 403 c.c.<sup>32</sup>: mentre l'abbandono che giustifica l'adozione è irrimediabile (quanto meno nei tempi del minore), l'omonimo presupposto ex art. 403 c.c. è una condizione più sfumata, che può essere ritenuta sussistente in prima battuta ma valutata mancante nel breve lasso di tempo che intercorre tra l'intervento emergenziale e il vaglio del tribunale.

Nel dettaglio, ai fini dell'adozione, sono in stato di abbandono, a norma dell'art. 8 L. n. 184/1983, i minori "privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi"<sup>33</sup>; deve trattarsi di un "insanabile deficit educativo e di accudimento"<sup>34</sup>, non causato da forza maggiore di carattere transitorio. La dichiarazione di adottabilità deve, quindi, basarsi su fatti gravi e concreti, ossia su "precisi elementi fattuali"<sup>35</sup> idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio minorenne. Si tratta, cioè, di evitare giudizi sommari, che, in contesti di violenza, sono anche potenzialmente forieri di una vittimizzazione secondaria del genitore già persona offesa. Così, la Cassazione, accogliendo il ricorso della madre, ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva pronunciato la dichiarazione di adottabilità di una bambina sulla scorta dell'atteggiamento sottomesso della ricorrente e di una ritenuta "sudditanza" della stessa alle violenze perpetrate a suo danno dal marito. La Corte ha escluso che elementi di tal fatta possano da soli fondare un giudizio di incapacità genitoriale, ribadendo come la situazione di abbandono si configuri quando entrambi i genitori siano oggettivamente incapaci – quale sia la loro volontà ma sempre sulla base di riscontri attuali e concreti – di assicurare al minore quel minimo di cure materiali e calore affettivo indispensabili per lo sviluppo della sua personalità<sup>36</sup>.

erogate con convinzione maggiore per la selezione, la formazione, il monitoraggio e il sostegno delle famiglie affidatarie", come scrive A. Cordiano, *La riforma N. 206 del 2021 sui provvedimenti minorili urgenti: alcuni approdi e altre criticità*, cit., p. 833.

<sup>32</sup> Cfr. E. Di Rosa, *Le misure di protezione civilistiche del minore in difficoltà*, cit., p. 334.

<sup>33</sup> Con valutazione che, nella prassi, è estesa ai parenti fino al quarto grado, anche in base ai richiami più volte operati dalla legge (art. 9, co. 4, art. 10, co. 2, art. 11, co. 1, art. 12, co. 1, L. n. 184/1983). Cfr. anche Cass. Civ., Sez. I, 14 settembre 2021, n. 24717 e Cass. Civ., Sez. I, 14 febbraio 2022, n. 4746, che precisa come non possano non essere considerati i nonni, sui quali un giudizio negativo può essere formulato "solo attraverso la considerazione di dati oggettivi, quali le osservazioni dei servizi sociali che hanno monitorato l'ambito familiare o eventualmente il parere di un consulente tecnico".

<sup>34</sup> N. Cipriani, *Le adozioni*, cit., p. 328.

<sup>35</sup> Cass., Sez. Un., 17 novembre 2021, n. 35110, con nota di B. Grasso, *Accertamento dello stato di abbandono del minore in presenza di violenze reiterate da uno dei coniugi nei confronti dell'altro*, in <https://www.giustiziavile.com/>, consultato in data 06/01/2024.

<sup>36</sup> Cfr. *ivi*.

### 3. Oltre l'emergenza: l'uccisione del genitore

Il diritto alla propria famiglia, di cui anche l'“orfano speciale” resta titolare, richiede modalità attuative peculiari, che passano dalla preservazione della continuità delle relazioni affettive con quei parenti individuati perché in grado di attenuare il trauma subito dal minore e in quanto portatori di una narrazione familiare al cui interno vi è anche la memoria del genitore perduto.

In parte, di questa esigenza si è fatto carico il legislatore mediante l'istituto dell'“affidamento dei minori orfani di crimini domestici”. A norma dell'art. 4, co. 5-*quinquies*, L. n. 184/1983, aggiunto dall'art. 10 della L. 11 gennaio 2018, n. 4<sup>37</sup>, quando un minore rimane privo di un ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore per mano del coniuge, convivente, unito civilmente o comunque di persona legata all'ucciso, anche nel passato, da relazione sentimentale, il tribunale competente provvede all'affidamento del minore privilegiando “le relazioni affettive consolidate tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado”. Il tribunale, inoltre, deve valutare con priorità la possibilità di assicurare la continuità affettiva tra fratelli e sorelle.

È evidente la *ratio* sottostante l'intervento legislativo, che subordina la strada dell'adozione al vaglio di soluzioni meno nette e che, in ogni caso, accorda specifica protezione alla relazione tra fratelli. Il raggiungimento delle finalità sottese alla disposizione, però, dipende interamente dal giudice. È il giudice, a cui il legislatore non fornisce criteri di scelta, a dover valutare la soluzione migliore fra continuità affettiva e percorso adottivo<sup>38</sup> anche, auspicabilmente, distinguendo le ipotesi in cui il genitore omicida sia sottoposto a processo penale da quelle in cui si sia suicidato<sup>39</sup>.

La preservazione dei legami familiari non può giustificare, invece, un ricorso disinvolto all'adozione mite.

Invero, a livello nazionale, per effetto delle spinte dalla Corte di Strasburgo che considera l'adozione piena quale *extrema ratio*<sup>40</sup>, si registra un percorso di regolamentazione, sia pure pretoria, dell'adozione mite, che può essere sicuramente e preferibilmente disposta ogni qualvolta la famiglia d'origine “appare non recuperabile nei ‘tempi del minore’ ma comunque positiva per l'evoluzione dello stesso”<sup>41</sup>.

<sup>37</sup> “Recante modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici”.

<sup>38</sup> Cfr. A. Cordiano, *Minori in condizione di disagio o di particolare vulnerabilità*, in A. Cordiano, R. Senigaglia (a cura di), *Diritto civile minorile*, cit., p. 276.

<sup>39</sup> *Ibidem*.

<sup>40</sup> Corte EDU, 21 gennaio 2014, ric. 33773/11, Zhou c. Italia; Corte EDU, 13 ottobre 2015, ric. 52557/14, S. H. c. Italia; Corte EDU, 1 aprile 2021, ric. 70896/17, A. I. c. Italia.

<sup>41</sup> Parini G. A., *Lo stato di abbandono e la presenza di componenti del nucleo familiare allargato nell'evolversi di un sistema teso al perseguimento del best interest of the child*, in “Diritto di famiglia e delle persone”, 2, 2022, p. 553 e la sentenza ivi annotata Cass. Civ., Sez. I, 4 febbraio 2022, n. 3546.

Mentre rimane netta la separazione tra i percorsi adottivi<sup>42</sup>, poiché l'adozione mite presuppone una situazione non di abbandono ma di "semiabbandono permanente"<sup>43</sup>, la sovrapposizione si ha nel vaglio che conduce alla scelta tra l'una o l'altra strada. Nel procedimento per la dichiarazione di adottabilità, infatti, occorre verificare se l'interesse del minore a non vedere recisi i legami con i genitori – e con i parenti entro il grado previsto dalla legge – sia prevalente rispetto al quadro deficitario delle loro capacità genitoriali, e se, quindi, vi sia la possibilità di disporre un affidamento extrafamiliare, potenzialmente sostituibile da un'adozione mite e, così, da una relazione parafamiliare che non interrompe i rapporti, anche giuridici, con i genitori naturali<sup>44</sup>.

Le esigenze di conservazione del rapporto con i genitori biologici diventano, quindi, rilevanti anche ai fini dell'accertamento dello stato di abbandono<sup>45</sup>, mentre sono da cassare le decisioni che non abbiano effettivamente considerato la possibilità di ricorrere all'adozione mite<sup>46</sup>.

Se, invece, questa possibilità non è percorribile, si dovrà far ricorso all'adozione piena, con cessazione di ogni legame giuridico tra l'adottato e la famiglia di appartenenza come previsto dall'art. 27, co. 3, L. n. 184/1983.

Sul punto, occorre però dare atto di come la Corte Costituzionale, con sentenza 28 settembre 2023, n. 183, abbia ammesso la possibilità, in caso di adozione piena, di conservazione dei rapporti "di fatto" dell'adottato con la famiglia di provenienza. Invero, la Corte Costituzionale è giunta a validare una soluzione – quella dell'adozione cd. "aperta" – che già si rintracciava in parte della dottrina<sup>47</sup> e della giurisprudenza di merito<sup>48</sup> e, nello stesso tempo, ha fatto chiarezza

<sup>42</sup> Tuttavia, per un'opinione diversa, nel senso che, "anche ove non vi fosse alcuna domanda di adozione in casi particolari e il minore fosse dichiarato adottabile, niente osta a che il minore possa essere adottato nella forma dell'adozione in casi particolari (purché la domanda, in ipotesi tardiva, sia presentata prima dell'affidamento preadottivo)", cfr. A. G. Grasso, *Adozione aperta. Tra conservazione dei rapporti con la famiglia d'origine e ridefinizione in un nuovo nucleo familiare. Dov'è l'interesse del minore?*, in "Accademia", 2, 2023, p. 752, nota 4.

<sup>43</sup> Cfr. L. Lenti, *Diritto di famiglia e servizi sociali*, cit., pp. 357-358.

<sup>44</sup> Così Cass. Civ., Sez. I, 11 ottobre 2022, n. 28371 e, prima, Cass. Civ., Sez. I, 1 luglio 2022, n. 21024, con nota di M. Rizzuti, *L'adozione mite fra nuovi paradigmi e incertezze applicative*, in "Famiglia e diritto", 3, 2023, pp. 260 ss.

<sup>45</sup> Cfr. A. Thiene, *Semiabbandono, adozione mite, identità del minore*, cit., p. 1070.

<sup>46</sup> Cfr. M. Rizzuti, *Dall'adozione mite ad un'adozione piena ma aperta?*, in "Famiglia e diritto", 5, 2023, p. 405, ove l'A. ricorda, come "pronuncia decisiva" di tale approccio di Cassazione, Cass. Civ., Sez. I, 13 febbraio 2020, n. 3643, commentata anche da A. Thiene, *Semiabbandono, adozione mite, identità del minore. I legami familiari narrati con lessico europeo*, in "Famiglia e diritto", 11, 2020, pp.1067 ss.

<sup>47</sup> Cfr. G. Fazzeri, *Adozione mite e piena: quale tutela per i minori?*, in "Diritto di famiglia e delle persone", 4, 2022, pp. 1346-1347.

<sup>48</sup> La considerazione delle pronunce di "adozione aperta" avrebbe forse permesso alla Corte di Cassazione di risolvere la questione in via interpretativa (cfr. A. G. Grasso, *Adozione aperta. Tra conservazione dei rapporti con la famiglia d'origine e ridefinizione in un nuovo nucleo familiare. Dov'è l'interesse del minore?*, cit., p. 753). Cfr. App. Milano, 8 gennaio 2021, n. 3, che, nel caso di due fratelli rimasti privi della madre perché uccisa dal loro padre e di lei compagno, pronunciava l'adottabilità dei fratelli rilevando l'inadeguatezza del progetto di accudimento e crescita prospettato dai parenti, sia materni che paterni, rispetto ai bisogni dei minori, ma, vista la forte relazione affettiva tra i bambini e i parenti di ambo i rami, disponeva il mantenimento dei rapporti di fatto e degli incontri tra i minori e i familiari; Trib. Min. Torino, 10 settembre 2019, n. 157, che decideva la vicenda di una minore, dichiarata adottabile per i maltrattamenti subiti dalla madre e l'atteggiamento abbandonico del padre che non aveva reagito

sul reale significato del diritto del minore a crescere nella propria famiglia e sulle modalità della sua piena tutela anche in caso di eventi tragici causa della devastazione del nucleo familiare originario, ossia del “tessuto connettivo”<sup>49</sup> primo dell’identità del minore.

La problematica giungeva al vaglio della Corte su rinvio della Cassazione, a sua volta adita dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Milano che deduceva la violazione degli artt. 7 ss. e 44 ss. L. n. 184/1983 per avere la corte milanese “innestato illegittimamente sull’adozione legittimante le caratteristiche dell’adozione mite, con la conservazione dei legami con la famiglia d’origine, nonostante l’espressa previsione contraria contenuta all’art. 27 L. n. 184/1983”.

La Cassazione<sup>50</sup>, considerando la questione di rilievo nomofilattico ex art. 363 c.p.c. ma escludendo di poterla risolvere in via interpretativa, sollevava dubbio di costituzionalità dell’art. 27, co. 3, L. n. 184/1983, in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 117 Cost., quest’ultimo anche in relazione agli artt. 3 e 21 della Convenzione di New York del 1989 e all’art. 24 della Carta di Nizza, nella parte in cui esclude la valutazione in concreto del preminente interesse del minore a mantenere rapporti con la famiglia di origine estesa ai parenti entro il quarto grado (art. 10, co. 4, L. n. 184/1983).

Senza pronunciare la caducazione, nemmeno parziale, della disposizione impugnata, il Giudice delle leggi ha percorso la via di un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata affermando che l’attuale disciplina dell’adozione piena, frutto del combinato tra normativa nazionale e sovranazionale, non impedisce al giudice di prevedere siano mantenute talune relazioni socio-affettive, non giuridiche, con componenti della famiglia d’origine se ciò risulta nel preminente interesse del minore<sup>51</sup>. Spetta al giudice sondare se tra i legami con la famiglia di provenienza ve ne siano alcuni che, benché inidonei a togliere il minore dalla situazione di abbandono in cui versa, possano e debbano essere mantenuti a tutela del minore

di fronte alle vessazioni della moglie, nel senso di ammettere frequentazioni e incontri tra la minore e il padre, l’allontanamento dal quale avrebbe comportato per la bimba un ulteriore evento traumatico in ragione delle proprie origini familiari e radici etniche e culturali (la bimba aveva ben presente nella propria memoria i primi anni di vita in Cina, vissuti con la nonna paterna).

<sup>49</sup> Cass. Civ., Sez. I, 4 febbraio 2022, n. 3546, § 3.1.

<sup>50</sup> Cass. Civ., Sez. I, 5 gennaio 2023, n. 230, con nota di M. Rizzuti, *Dall’adozione mite ad un’adozione piena ma aperta?*, cit., pp. 403 ss, e di C. Ingenito, *L’ordinanza della Cassazione civile n. 230/2023: un’occasione per riflettere sul principio del superiore interesse del minore rispetto alla tutela degli orfani di femminicidio*, in “Rivista di diritti comparati”, 2, 2023, pp. 264 ss.; Cfr. anche E. Lamarque, *Pesare le parole. Il principio dei best interests of the child come principio del miglior interesse del minore*, cit.

<sup>51</sup> L’approccio alla questione e la soluzione resa dalla Corte Costituzionale sono in linea con quella dottrina per cui l’espressione *best interests of the child* è da intendersi non nel senso per cui l’interesse del minore è sempre e incondizionatamente superiore o preminente ma nel senso che quello da perseguirsi è il migliore interesse del minore nel caso specifico – poiché la ricerca del miglior interesse tra le plurali esigenze del minore impone al giudice di “motivare in modo approfondito sulle circostanze di fatto del singolo caso concreto” (E. Lamarque, *Pesare le parole. Il principio dei best interests of the child come principio del miglior interesse del minore*, cit., p. 370) – e che la realizzazione del miglior interesse del minore non ammette automatismi e rigori legislativi, per superare i quali, e addivenire a un rimedio *erga omnes*, il giudice può – e deve – percorrere la strada del rinvio alla Corte Costituzionale.

stesso e della sua identità<sup>52</sup>. Il caso emblematico è quello dei rapporti dell'adottato con i fratelli e le sorelle ma, ad esempio, nella vicenda all'origine dell'ordinanza di rimessione, il tutore dei minori e la nonna materna agivano per sostituire, all'iniziale affidamento ai parenti dell'uccisore – ossia i parenti paterni residenti all'estero – corredato dalla previsione di videocchiate con la nonna materna, un'adozione piena in Italia da parte di una terza famiglia e la conservazione di relazioni, se non giuridiche, almeno socio-affettive con i parenti di ambo i rami che avevano dimostrato affetto nei confronti dei minori stessi.

Non si tratta di affermare una – giuridicamente insostenibile – uguaglianza tra i minori rispetto ai quali si disponga un'adozione mite e quelli rispetto ai quali si provveda a un'adozione piena, poiché diversi sono i presupposti di diritto delle due misure. Il tema – come anticipato – attiene piuttosto alla tutela dell'identità del minore che “si associa al riconoscimento dell'importanza che rivestono, da un lato, la consapevolezza delle proprie radici e, dall'altro lato, la possibile continuità delle relazioni socio-affettive con figure che hanno rivestito un ruolo positivo nel suo processo di crescita”<sup>53</sup>.

Con una soluzione che solo in apparenza stravolge l'istituto dell'adozione piena ma che, invero, ne rende un'interpretazione coerente con i valori che ne informano la disciplina sia nell'ordinamento nazionale<sup>54</sup> che sovranazionale, la Corte Costituzionale ammette definitivamente la convivenza tra una decisione in punto di adozione piena e la conservazione di rapporti di fatto con il nucleo familiare originario, e potenzialmente con ambo i rami parentali, a supporto e a garanzia dell'identità del minore.

#### 4. L'ascolto del minore nell'individuazione delle relazioni identitarie

Allo stato, quindi, mentre il diritto a crescere nella propria famiglia, in caso di abbandono, si conferma recessivo rispetto all'inserimento del minore in un'idonea famiglia adottiva, è invece prioritaria, e costituzionalmente imposta, l'individuazione delle relazioni familiari da preservarsi. Trattasi di un'indagine di cui occorre chiarire scopo e metodi.

Quanto al primo, le relazioni da tutelarsi sono quelle che rilevano per il loro portato identitario, ossia quelle la cui recisione priverebbe il minore della memoria delle proprie origini, aggravandone non lo stato di abbandono giuridicamente inteso, comunque non rimediabile se non tramite adozione piena, ma la percezione di sradicamento.

---

<sup>52</sup> C. Ingenito, *L'ordinanza della Cassazione civile n. 230/2023: un'occasione per riflettere sul principio del superiore interesse del minore rispetto alla tutela degli orfani di femminicidio*, cit., p. 289, per cui la decisione interpretativa di accoglimento implica “leggere l'adozione piena in relazione alla valutazione concreta dei *best interests* in capo al minore”.

<sup>53</sup> Corte Cost., 28 settembre 2023, n. 183, § 8.2.

<sup>54</sup> *Ibidem*. La Corte Costituzionale richiama, in particolare, la disciplina concernente il diritto del minore a essere informato sulla propria condizione di adottato a norma dell'art. 28 L. n. 184/1983, come integrato dalla L. n. 149/2001.

Quanto ai secondi, fondamentale è l'ascolto del minore al fine di evitare decisioni inadeguate e automatismi: in tal senso, la conduzione dell'ascolto può anche giustificare l'adozione di soluzioni differenti per una stessa coppia di fratelli. È emblematico un caso giunto in Cassazione<sup>55</sup> dopo un ingarbugliato *iter* giudiziario e che, pur non richiamando la pronuncia di Corte Costituzionale di poco precedente, ne applica i principi.

In fatto, la procura minorile di Torino chiedeva dichiararsi lo stato di adottabilità di due sorelle aventi solo due anni di differenza ed entrambe vittime di violenza domestica fisica e assistita. La conseguente pronuncia del Tribunale per i minorenni veniva impugnata dai legali del padre avanti la Corte di Appello di Torino che confermava sia la dichiarazione di adottabilità della sorella più piccola, e l'interruzione di ogni rapporto con il padre, sia il non luogo a provvedere sulla dichiarazione di adottabilità della sorella maggiore, in tal caso però modificando la statuizione di primo grado e disponendo l'intensificazione dei rapporti tra quest'ultima e il padre. I legali del padre impugnavano nuovamente in Cassazione per ottenere la revoca della dichiarazione di adottabilità della sorellina e, piuttosto, un'adozione mite che conservasse il rapporto di filiazione anche giuridica con il padre.

La Cassazione giunge a due conclusioni entrambe rilevanti per il discorso qui svolto.

In primo luogo, ritiene da preservarsi il legame tra le sorelle, così decidendo in conformità non solo alle indicazioni del legislatore (e della Corte Costituzionale) ma anche al desiderio delle minori stesse.

In secondo luogo, non sono in contraddizione, non imponendosi una scelta identica tra le due minori benché identica fosse la loro vicenda personale, la decisione, per una sorella, di interrompere ogni rapporto con il padre e, per l'altra, di proseguire gli incontri con il genitore.

Ne consegue che i rapporti con il genitore autore di violenza non sono da recidere in via automatica ma la relativa conservazione, sia pure solo di fatto e – stante la dichiarazione di adottabilità – non ad effetto giuridico, è possibile se – e solo se – rispondente all'interesse del minore, indagato tramite l'ascolto del giudice, anche indiretto da parte degli operatori del servizio sociale. Nel caso di specie, la Corte ritiene che il giudice di merito, alla luce di un "percorso psicologico di approfondimento del vissuto"<sup>56</sup> della minore, abbia saputo cogliere e valorizzare sia il bisogno della bimba di essere aiutata "nella ricostruzione di una continuità con il passato"<sup>57</sup>, tramite un percorso di psicoterapia e l'intensificarsi dei rapporti con la sorella, sia la rischiosità degli incontri con il padre, ascrivibili a "fattore di importante destabilizzazione"<sup>58</sup>.

In conclusione, l'eventuale preservazione dei rapporti con il genitore che ha posto in essere l'abbandono – o a cui l'abbandono è imputabile quale conseguenza di una condotta penalmente rilevante – non passa da un'applicazione *anti-giuridica* dell'adozione mite ma dalla ricostruzione dell'interesse del minore dichiarato adottabile, per il mezzo dell'ascolto.

---

<sup>55</sup> Cass. Civ., Sez. I, 15 novembre 2023, n. 31760.

<sup>56</sup> Cass. Civ., Sez. I, 15 novembre 2023, n. 31760, § 4.

<sup>57</sup> *Ibidem*.

<sup>58</sup> *Ibidem*.

Emerge, così, la valenza dell'ascolto quale strumento in mano al giudice per sondare la dimensione del reale<sup>59</sup> ed evitare l'applicazione automatica di una presunzione – quella per cui l'interruzione dei rapporti tra adottato e famiglia d'origine, in quanto veicolo di stabilità, sia sempre nell'interesse del minore – che, come chiarito dalla Corte Costituzionale, è da intendersi relativa e non assoluta.

## 5. Conclusioni

Dall'esame della giurisprudenza più recente, il diritto a crescere nella propria famiglia si conferma, sì, primario e fondamentale ma, al contempo, bilanciabile e sacrificabile in vista dell'inserimento del minore in un nuovo nucleo, a cagione dell'abbandono da parte della famiglia di appartenenza.

Anche laddove destinato a recedere per la necessità di disporre l'adozione piena, però, il diritto del minore alla propria famiglia si esprime ora in declinazioni giuridiche che antecedentemente gli erano estranee e, in particolare, nella possibile conservazione, se benefica per il minore, di legami affettivi tra lo stesso e i parenti d'origine. Il diritto in questione consta, quindi, di un ulteriore contenuto, di un "nocciolo duro" la cui compressione è giustificata soltanto come componente della realizzazione del miglior interesse del minore nel caso concreto.

Infine, la ricostruzione dell'interesse del minore, da indagare tramite l'ascolto, ineludibile "strumento per favorire la concretizzazione dei *best interests of the child*"<sup>60</sup>, si impone, tale è la pregnanza del principio, anche nei casi di violenza domestica e, finanche, di uccisione del genitore a opera dell'altro genitore.

La famiglia, già straziata, può sopravvivere nel perdurare dei rapporti affettivi che ancora parlano al minore della sua identità.

## 6. Bibliografia di riferimento

Baldry A.C., *Orfani speciali. Chi sono, dove sono, con chi sono. Conseguenze psico-sociali su figlie e figli del femminicidio*, Milano, FrancoAngeli, 2017.

Battelli E., *Il diritto del minore alla famiglia tra adottabilità e adozione, alla luce della giurisprudenza CEDU*, in "Diritto di famiglia e delle persone", 2, 2021.

Bianca M., *Osservazioni sulla proposta di modifica dell'art. 403 c.c. del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori A.C. 4299*, in <https://www.giudicedonna.it>, 2/3, 2017.

---

<sup>59</sup> Corte Cost., 28 settembre 2023, n. 183, § 13.3.3, ove la Corte qualifica lo strumento dell'ascolto come "strumentario idoneo a raffrontare gli indici normativo-assiologici con la dimensione reale".

<sup>60</sup> A. Thiene, *La Cassazione difende con fermezza il diritto dei bambini di crescere nella propria famiglia*, cit., p. 637.

- Caffarena S., *L'adozione "mite" e il "semiabbandono": problemi e prospettive*, in "Famiglia e diritto", 4, 2009.
- Cipriani N., *Le adozioni*, in A. Cordiano, R. Senigaglia (a cura di), *Diritto civile minorile*, II ed., Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2024.
- Cordiano A., *I provvedimenti urgenti a tutela del minore in difficoltà*, in "Nuove leggi civili commentate", 4-5, 2023.
- Cordiano A., *La riforma N. 206 del 2021 sui provvedimenti minorili urgenti: alcuni approdi e altre criticità*, in "Diritto di famiglia e delle persone", 2, 2022.
- Cordiano A., *Minori in condizioni di disagio o di particolare vulnerabilità*, in A. Cordiano e R. Senigaglia (a cura di), *Diritto civile minorile*, II ed., Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2024.
- Fazzeri G., *Adozione mite e piena: quale tutela per i minori?*, in "Diritto di famiglia e delle persone", 4, 2022.
- Folla N., *Orfani di crimini domestici: ora una legge li tutela, li sostiene e rompe il silenzio che li circonda*, in "Famiglia e diritto", 5, 2018.
- Grasso A. G., *Adozione aperta. Tra conservazione dei rapporti con la famiglia d'origine e ridefinizione in un nuovo nucleo familiare. Dov'è l'interesse del minore?*, in "Accademia", 2, 2023.
- Grasso B., *Accertamento dello stato di abbandono del minore in presenza di violenze reiterate da uno dei coniugi nei confronti dell'altro*, in <https://www.giustiziacivile.com>.
- Ingenito C., *L'ordinanza della Cassazione civile n. 230/2023: un'occasione per riflettere sul principio del superiore interesse del minore rispetto alla tutela degli orfani di femminicidio*, in "Rivista di diritti comparati", 2, 2023.
- Lamarque E., *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, Milano, FrancoAngeli, 2016.
- Lamarque E., *Pesare le parole. Il principio dei best interests of the child come principio del miglior interesse del minore*, in "Famiglia e diritto", 4, 2023.
- La Rosa E., *Le misure di protezione del minore in difficoltà*, in A. Cordiano, R. Senigaglia (a cura di), *Diritto civile minorile*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2022.
- Lenti L., *Diritto di famiglia e servizi sociali*, Giappichelli, Torino, 2023.
- Masoni R., *Intervento della pubblica autorità sui minori*, in R. Masoni (a cura di), *Commentario sistematico al nuovo processo civile*, Milano, Giuffrè, 2023.
- Nardone E., *L'ufficio per il processo nella giustizia familiare e minorile: dati acquisiti e nuove urgenze di riflessione*, in "L'Osservatorio sul diritto di famiglia", 2, 2023.
- Parini G. A., *Lo stato di abbandono e la presenza di componenti del nucleo familiare allargato nell'evolversi di un sistema teso al perseguimento del best interest of the child*, in "Diritto di famiglia e delle persone", 2, 2022.
- Rizzuti M., *Dall'adozione mite ad un'adozione piena ma aperta?*, in "Famiglia e diritto", 5, 2023.
- Rizzuti M., *L'adozione mite fra nuovi paradigmi e incertezze applicative*, in "Famiglia e diritto", 3, 2023.
- Sapi G., *Il nuovo articolo 403 del codice civile*, in R. Giordano, A. Simeone (a cura di), *Riforma del processo per le persone, i minorenni e le famiglie*, Milano, Giuffrè, 2022.

Thiene A., *Famiglie vulnerabili e allontanamento dei bambini. Note a margine della Legge 29 luglio 2020, n. 107 in attesa di una riforma necessaria*, in “Nuove leggi civili commentate”, 1, 2021.

Thiene A., *Giudici e servizi sociali al crocevia: il legislatore riscrive l’art. 403 c.c.*, in “Nuove leggi civili commentate”, 2, 2022.

Thiene A., *Gli affidamenti*, in A. Cordiano e R. Senigaglia (a cura di), *Diritto civile minorile*, II ed., Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2024.

Thiene A., *La Cassazione difende con fermezza il diritto dei bambini di crescere nella propria famiglia*, in “Nuova giurisprudenza civile commentata”, 3, 2020.

Thiene A., *Semiabbandono, adozione mite, identità del minore. I legami familiari narrati con lessico europeo*, in “Famiglia e diritto”, 11, 2020.

Tommaso F., *La nuova giustizia familiare: le norme di legge ordinaria previste dalla riforma*, in “Famiglia e diritto”, 4, 2022.

Verzano S. (a cura di), *Massimario della pubblica amministrazione*, in “Responsabilità civile e previdenza”, 1, 2016.

Villa L., Cascone G., *Il nuovo articolo 403 c.c.: una prima lettura*, in <https://www.dirittogiustiziaecostituzione.it>, 7 marzo 2022.

**Data di ricezione dell’articolo: 14 marzo 2024**

**Date di ricezione degli esiti del referaggio in doppio cieco: 23 e 27 marzo 2024**

**Data di accettazione definitiva dell’articolo: 16 aprile 2024**